



## Laterizi e manufatti in cemento - PMI

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/04/2007	31/03/2013	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/04/2013	31/03/2014	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/04/2014	31/03/2015	1,4%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/04/2015	31/03/2016	1,5%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/04/2016	28/02/2019	1,6%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/03/2019	31/05/2021	1,7%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/06/2021	ad oggi	1,8%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,3%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

141 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI EDILPRE, in forma abbreviata FONDO PENSIONE EDILPRE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2005	15/02/2006	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	1,2%	minimi tabellari, contingenza, Edr	40%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
15/02/2006	In data 15/02/2006 la COVIP ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.						

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

## Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è composta dalla somma di minimo tabellare, ex indennità di contingenza, Edr e indennità di funzione quadri.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di EDILPRE prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in caso di aspettativa non retribuita la contribuzione al fondo a carico dell'azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE PRODUTTRICI DI LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO, PIASTRELLE E MANUFATTI IN GESSO**

## Indice

10/11/2020 CCNL Verbale di accordo  
23/06/2017 CCNL Verbale di accordo  
16/11/2010 CCNL Verbale di accordo  
17/04/2007 Accordo adesione FONDAPI  
28/04/2006 Accordo adesione FONDAPI  
15/02/2006 EDILPRE decadenza autorizzazione all'esercizio dell'attività  
04/03/2005 CCNL Verbale di accordo  
21/02/2005 CCNL Verbale di accordo  
05/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
27/10/1999 CCNL Testo definitivo  
20/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
28/11/1994 CCNL Testo definitivo

## **10/11/2020**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 10/11/2020, tra CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo dei CCNL

- 27/2/2019 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - CODICE CONTRATTO 096
- 24/1/2017 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e dei suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte - codice contratto 189
- 23/6/2017 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle - CODICE CONTRATTO 098

che assumono col presente rinnovo la denominazione di CCNL dei materiali da costruzione a seguito del loro accorpamento in un unico CCNL

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/7/2019 e scadrà al 30/6/2022.

### **PREMESSA - Parte comune**

[...]

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti, nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, con questo rinnovo che unifica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapidario/Estrattivo (cod.096), Manufatti in Cemento e Laterizi (cod.98), Cemento/Calce/Gesso (cod.189), definiscono un nuovo CCNL unico per il settore dei "Materiali da Costruzione".

Le Parti stipulanti considerano la riforma del modello contrattuale delle PMI di importanza strategica per le future relazioni sindacali e si impegnano ad un confronto costante e proficuo per individuare strategie e soluzioni coerenti con le opportunità di sviluppo, le esigenze occupazionali del settore e adeguate dinamiche ai mutamenti del mercato.

In tale processo di armonizzazione dei tre comparti, le Parti considerano strategica la valorizzazione, l'estensione ed il rafforzamento della Previdenza Complementare gestita dal FONDAPI, a partire dal rendere strutturale l'adesione contrattuale al Fondo, già inserita in via sperimentale nell'ultimo rinnovo del CCNL Lapidario.

### **Previdenza complementare**

Le Parti concordano di istituire a partire dal 1/01/2022, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla data dell'1/1/2022. Per i lavoratori iscritti al Fondapi all'1/1/2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

Le aliquote contributive a carico dell'azienda vengono incrementate per ciascun comparto come di seguito indicato:

- Lapidei: + 0,25% dall'1/6/2021 e + 0,25% dall'1/1/2022 (tot. 2,40%)
- Cemento: - (tot. 1,90%)
- Laterizi: + 0,10% dall'1/6/2021 (tot. 1,80%)

## **23/06/2017**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 23/6/2017, tra CONFAPI-ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili e Manifatturiere e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11/3/2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:

- a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero -cemento;
- b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2016 e scadrà il 30/6/2019

### **Art. 45 Previdenza complementare**

Le parti, con accordo sottoscritto in data 17/4/2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL.

#### **CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA**

A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R., del:

- 1,20% a decorrere dall'1/5/2004
- 1,30% a decorrere dall'1/1/2013

L'aliquota del contributo al FONDAPI a carico delle aziende sarà incrementata dello 0,30 così suddiviso:

- a partire dall'1/4/2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,40% (incremento 0,10%);
- a partire dall'1/4/2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,50% (incremento 0,10%);
- a partire dall'1/4/2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,60% (incremento 0,10%).

A partire dall'1/3/2019 la contribuzione a carico delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,70%

## **16/11/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 16/11/2010, tra ANIEM-Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 25/6/2008 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento e manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle

Il presente accordo decorre dal 16/11/2010 e scadrà il 31/3/2013.

### **Art. 47 Previdenza complementare**

L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 17/4/2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di Previdenza Complementare per i lavoratori del settore.

#### **Contribuzione a carico dell'azienda**

A favore dei lavoratori iscritti al Fondo le aziende contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del:  
1,2% a decorrere dall'1/5/2004

#### **Contribuzione a carico del lavoratore**

I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota raggugliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del:  
1,2% a decorrere dall'1/5/2004

Il lavoratore iscritto al Fondo di Previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di legge .

A partire dall'1/4/2013, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto a FONDAPI sono fissate in ragione dell'1,30%, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo .

#### **Quota Tfr**

A partire dalla data dell'1/5/2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28/4/1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale .

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28/4/1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato .

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali .

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare .

## **17/04/2007**

#### **Verbale di accordo**

Il giorno 17/4/2007, l'ANIEM e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, preso atto di quanto disposto dalla delibera della COVIP del 15/2/2006, relativamente alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, individuano in FONDAPI il fondo di previdenza complementare a cui poter far aderire, dall'1/04/2007, i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei che applicano il CCNL di cui sono firmatarie le sottoscritte Organizzazioni;

concordano altresì:

- di attivare, sentite la Presidenza, la Direzione e le parti costituenti di FONDAPI le iniziative e le procedure inerenti i rapporti con la COVIP;
- di fornire agli attuali iscritti a Edilpre adeguata informativa in merito al provvedimento di decadenza ;
- di attivare le procedure necessarie per il trasferimento a FONDAPI delle attuali posizioni individuali degli iscritti a EDILPRE qualora decidano il passaggio al suddetto fondo .

#### **Verbale di accordo**

Il giorno 17/4/2007, ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 28/4/2006 l'ANIEM-CONFAPI e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, al fine di assicurare la previdenza complementare - così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni - a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 26/5/2004.

Convengono

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);
- di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente ;
- a norma dell'art. 37 del suddetto CCNL 26/5/2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata :
  - 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico dell'impresa;
  - 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico del lavoratore;
  - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
  - 40-100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum , non utile ai fini pensionistici , pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro.  
Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile .  
E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti .

## **28/04/2006**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 28/4/2006, tra ANIEM/CONFAPI; e FENEAL-UIL; FILCA-CISL; FILLEA-CGIL; al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time), tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, CFL apprendisti ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini ANIEM/CONFAPI - FENEAL/UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL 11/6/2004, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.L. n. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni; si è convenuto:

- di aderire al Fondo di Previdenza Complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);

- di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente ;

a norma dell'art. 90 del suddetto CCNL 11/6/2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata :

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico dell'impresa;

- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR , a carico del lavoratore;

- 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;

- 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.

All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a Euro 11,36 di cui Euro 5,68 a carico del lavoratore ed Euro 5,68 a carico del datore di lavoro.

Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile .

E' data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti .

## **15/02/2006**

In data 15/02/2006 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha deliberato la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo EDILPRE.

Preso atto di quanto disposto dalla delibera della Covip relativamente alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, le parti sottoscrittrici del CCNL Laterizi e manufatti in cemento (piccola e media impresa) hanno individuato in FONDAPI il Fondo di Previdenza complementare a cui poter far aderire i lavoratori iscritti che volontariamente richiedano il trasferimento.

## **04/03/2005**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato i presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Concordano di studiare un dispositivo statutario di Edilpre che consenta ai lavoratori iscritti alle Edilcasce di far trattenere la quota a loro carico dagli accantonamenti a loro favore effettuati presso la stessa per essere versata al Fondo sulla base di modalità contestualmente stabilite .

## Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

In attuazione dell'accordo nazionale 21/2/2005 ed esaminata la documentazione fornita dal Fondo Edilpre, esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini - Edilpre.

Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza .

## Modifiche allo statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini (EDILPRE)

### ESTENSIONE DEI DESTINATARI

Art. 1 - Fonti istitutive e forma giuridica - co.1

"1. In attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra l'ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL:

- CCNL settore Edili ed Affini - 22/6/2000;
- CCNL settore Lapideo/Estrattivo 26/5/2004;
- CCNL settore Manufatti in cemento e Laterizi 5/5/2004;
- CCNL settore Cemento/Calce/Gesso 5/5/2004;

nonché degli accordi 7/11/2001 e 8/4/2002 (settore edile), 5/5/2004 (settori Lapideo/Estrattivo - Manufatti in cemento e laterizi - Cemento/Calce/Gesso) sottoscritti dalle medesime organizzazioni ..... (omissis)"

I CCNL ed i citati accordi rappresentano le fonti Istitutive del Fondo ."

### MODALITA' DI ADESIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.1

"I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l'impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto. La domanda di adesione delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo".

Art. 7 - (Modalità di adesione - co.2

"Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all'uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile - Edilcassa, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 8 co. 1 del D.Lgs 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all'azienda dell'adesione del lavoratore.

L'adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell'aderente dall'impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1 del presente Statuto".

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni - co.1 lett. f

"predisporre il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP".

### QUOTA DI ISCRIZIONE

Art. 7 - Modalità di adesione - co.5

"All'atto dell'adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione una tantum tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti.

L'ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l'esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio".

### QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. a)

"Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto".

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni -) co.1 lett. i)

(Abrogato)

Art. 10 - Assemblea dei delegati:attribuzioni - co.1 lett. j), k), l), m)

i)"modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione"

j)"scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo"

k)"scelta su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile"

l)"ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione".

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.1

"Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), h) del presente Statuto,....."

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.2

"Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto, ....."

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.3

"Quando è convocata per deliberare relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto,....."

Art. 12 - Assemblea dei Delegati:deliberazioni - co.5

"Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h)...."

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all'art. 10 comma 1, lett. d), g), i), j)...."

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione - co.1, lett. o

"Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l'importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l'anno di riferimento".

Art. 30 - Spese - co.3, lett. b

"di una parte dei contributi, denominata quota associative, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa".

#### DIRITTI DI VOTO IN ASSEMBLEA

Art. 9 - Composizione dell'Assemblea dei delegati - co.6

"Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato .

Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe".

#### ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 - Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni - co.1

"Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile .

In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita, inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio".

#### CONTRIBUZIONE

Art. 22 - Contribuzione - co.2

"L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell'adesione del lavoratore ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente Statuto .

Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione".

#### ANTICIPAZIONI

Art. 24 - Anticipazioni - co.1

"L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5/8/1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449. L'iscritto può inoltre conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 53 del 8/3/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001. In tutti i casi di anticipazione, l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione ....".

#### Verbale di accordo

Il giorno 4/3/2005; tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato quanto previsto al punto E) dell'accordo 21/2/2005, con il quale è stata istituita la contribuzione straordinaria a carico delle Edilcasse per il finanziamento delle attività del Fondo Edilpre, impegnano ciascuna Edilcassa a:

1. determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
2. al versamento del suddetto contributo entro il 30 aprile p.v. sul conto corrente n. 000020143977 presso UNICREDIT BANCA - ABI 02008 - CAB 003342 - CIN R - intestato al Fondo EDILPRE;
3. inviare al Fondo, entro la stessa data, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l'ammontare della massa salari su cui è calcolato l'importo.

## **21/02/2005**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 21/2/2005, tra l'ANIEM; e la FENEAL-UIL; la FILCA-CISL; la FILLEA-CGIL; si è stipulato il presente accordo per il settore dell'edilizia piccola industria.

Considerato

a) che alla scadenza prevista per il 14/3/2005 non è stato raggiunto il numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo EDILPRE,

b) che sono stati sottoscritti accordi fra le parti costitutive per estendere la destinazione del Fondo ai lavoratori operai, impiegati e quadri dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso;

Concordano

c) sulla necessità di modificare lo Statuto del Fondo relativamente a :

1. estensione dei destinatari del Fondo ;
2. quota associativa ;
3. quota di iscrizione ;
4. procedure di adesione del lavoratore che garantiscano la stabilità delle medesime ;
5. diritto di voto in assemblea - deleghe ;
6. anticipazioni ;

d) sulle modifiche alla domanda di adesione al Fondo, all'informativa resa ai sensi della legge sui dati personali nonché alla scheda informativa per i potenziali aderenti al fondo dovute da modifiche statutarie e di legge ;

e) di istituire una contribuzione straordinaria per il funzionamento delle attività promozionali del Fondo Edilpre a carico di ogni Edilcassa ;

f) sulla necessità di chiedere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP - la proroga al 14/9/2006 del termine per il raggiungimento del numero minimo di 3.000 aderenti al Fondo.

## **05/05/2004**

### **Art.45 - Previdenza complementare**

Aggiungere all' articolo quanto segue:

1. A partire dal 1° maggio 2004 la quota di TFR da versare al fondo EDILPRE per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs.n.124/93) è elevata al 40%;

2. A partire dal 1° maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo EDILPRE, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,20%, ferma restando la base di calcolo.

## **27/10/1999**

### **Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria**

In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto del Fondo previdenza FONDAPI e le relative disposizioni regolamentari.

Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.

Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purchè ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo delle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.

N.B.: La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.

Nota a verbale

L'ANIEM conferma la propria disponibilità a esaminare con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il tema dell'ammontare del t.f.r. destinato alla Previdenza complementare di concerto con le altri fonti istitutive del FONDAPI, e comunque non inferiore al 30%.

## **Allegato B Verbale di accordo**

tra  
ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Premesso

- che nel contratto nazionale di lavoro 28 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 28 novembre 1994;  
- preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni sindacali;

Si conviene quanto segue:

- 1) ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di previdenza complementare del settore;
- 2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
- 3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI.  
Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di ...;
- 4) la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.

## **20/03/1997**

### **Previdenza complementare**

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presenterà un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 67 del c.c.n.l. 28 novembre 1994 anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico di lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema definito dalle parti.

## **28/11/1994**

### **Art. 43 - Previdenza integrativa volontaria**

Le parti concordano sull'opportunità di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificandone tempi, modi e forme di tale realizzazione secondo quanto di seguito previsto.

Le parti, successivamente all'emanazione delle norme di legge in particolare il D. Lgs. 124/93 e comunque entro due mesi dalla loro entrata in vigore, provvederanno ad insediare una Commissione tecnica composta da

esperti designati in numero paritetico con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale, alimentato nella fase di funzionamento attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso, pari al 18%.

Nel rispetto delle specificità nonché autonomia delle parti titolari del presente contratto, l'ANIEM interverrà nei confronti di Confapi per proporre un rapporto collaborativo con CGIL-CISL-UIL finalizzato ad un sistema di previdenza complementare che possa coordinare i sistemi di previdenza integrativa pertinenti alle diverse categorie.

---